

FONDAZIONE “BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO”

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

MILAZZO

Oggetto: Chiarimenti a “Relazione” dei consiglieri Puglisi, Schirò e Scicolone del 19/7/2024, prot.n.1075, con dimissioni irrevocabili dalla carica ad effetto immediato.

Con riferimento al contenuto della “**Relazione**” oggettivata ed infra allegata (**All.A**), depositata presso la Segreteria dell’Ente dai consiglieri Puglisi, Schirò e Scicolone, in data 19/7/2024, segnata col prot.n.1075, a seguito di una “conferenza stampa” dagli stessi tenuta nella sede della Fondazione, si ritiene di dover formulare, in ordine ai “rilievi” ivi effettuati, i seguenti chiarimenti, ai fini del ripristino della verità dei fatti, unilateralmente rappresentati.

Ciò fermo restando che, in virtù degli incarichi ricevuti, eventuali osservazioni all’operato dello scrivente, quale Responsabile di gestione e nell’ambito delle competenze allo stesso assegnate dallo statuto e dalla legge, potranno essere mosse dall’Ispettore-Commissario Provveditore, nella spiegata sua veste, in sede di rendicontazione da produrre all’Assessorato regionale di riferimento ed al quale è stato già, per dovere d’ufficio, ampiamente relazionato sul punto.

Nel citato documento – il cui contenuto non si ritiene in alcun modo condivisibile, rigettandosi integralmente ogni addebito - i predetti consiglieri, previa evidenziazione di “alcuni aspetti della gestione caratteristica dell’Ente”, con relative considerazioni, “nell’impossibilità di avviare a soluzione, nel rispetto della legalità e della legittimità degli atti, le problematiche descritte per mancanza di oggettiva collaborazione da parte dell’organo di gestione con effetto immediato rassegnano le dimissioni irrevocabili dall’incarico ricoperto”.

A) Preliminarmente, in via generale, quanto alla “mancanza di oggettiva collaborazione da parte dell’organo di gestione” (tanto da indurre, addirittura, alle dimissioni la maggioranza dei componenti del CdA in carica), il documento risulta basato su una “narrazione” dei fatti che non si appalesa veritiera, alla luce del profluvio di documenti agli atti d’ufficio e dei sempre puntuali riscontri alle contestazioni ed ai molteplici “ordini di servizio” del Presidente, ottemperati dallo scrivente solo in ossequio al dovere di obbedienza cui i pubblici dipendenti sono tenuti, ma, sistematicamente, revocati in dubbio per la loro **illegittimità**, giacchè promananti da un “**organo incompetente**” e non già dal Consiglio di Amministrazione a ciò tenuto, in palese violazione delle norme statutarie di riferimento (artt.11 e 15).

Del pari, non corrette si presentano le affermazioni dei consiglieri riportate “con virgolettato” dall’unico giornalista presente alla conferenza stampa di cui sopra (si veda Milazzo24, giornale on-line, del 19/7/2024 infra allegato - **All.B**), secondo cui “tutto ciò che il Consiglio delibera sistematicamente viene disatteso dagli uffici della Fondazione”, ai quali vengono chiesti “atti e chiarimenti su fatti che riteniamo gravissimi ma non riceviamo mai risposta”.

Dette affermazioni sono, infatti, destituite di fondamento alcuno per la loro assoluta genericità, mancando qualsiasi specifica ed espressa indicazione delle delibere in concreto adottate dall’organo di governo e non eseguite dal Segretario; delibere, peraltro, che, in epoca successiva alle dimissioni, avanzate in data 4/8/2023, dall’ex Presidente dell’IPAB, Dott.ssa Maria Teresa Collica, si sono ridotte in maniera considerevole, stante anche le molteplici

adunanze andate deserte, ed esattamente, nel 2023, in data 31/8/2023, 8/9/2023, 25/9/2023, 13/10/2023, 19/10/2023, 6/11/2023, 15/11/2023, 29/12/2023, mentre, nel 2024, in data 22/1/2024, 19/2/2024, 26/2/2024, 5/3/2024 e 20/5/2024, per un totale di **13 assemblee non regolarmente tenute, per mancanza del numero legale**.

In particolare, nel periodo di vigenza del CdA (2020/2024), sono state assunte dall'organo collegiale, le seguenti deliberazioni:

- nel 2020 : n.29, sotto la Presidenza dell'Avv. Francesco Marullo di Condojanni (dal 29/5/2020 al 17/11/2020 (data del prematuro decesso), indi sostituito dal Vice-Presidente, Dr.Gioacchino Puglisi;
- nel 2021 : n. 26, sotto la Presidenza del Dr.Puglisi fino all'elezione, in data 26/5/2021, del nuovo Presidente, Avv.Vincenzo Ciraolo, dimessosi il 31/8/2021 e sostituito dalla Vice-Presidente, Dott.ssa Delfina Guidaldi, fino al 20/1/2022 ;
- nel 2022 : n.34, sotto la Presidenza, a far data dal 9/3/2022, della Dott.ssa Maria Teresa Collica;
- nel 2023 : n.19, di cui n.7 sotto la Presidenza della Dott.ssa Collica fino all'approvazione, a carico della stessa, di apposita mozione di sfiducia e dell'elezione a nuovo Presidente del Sig. Scicolone Franco, in data 16/6/2023;
- nel 2024 : n.8, sotto la Presidenza del Sig. Franco Scicolone fino alle dimissioni del 19/7/2024.

Tutti i predetti provvedimenti deliberativi - dotati dei pareri di regolarità tecnica e contabile degli uffici - sono stati sempre eseguiti, ivi compresi quelli muniti di pareri contrari, quali, nel 2021, la deliberazione n.26 del 26/10/2021 ad oggetto "Proposta transattiva - 2CService s.r.l.", con riduzione retroattiva del canone, rimasta priva di seguito per le dimissioni della Dott.ssa Guidaldi del 3/11/2021, e, poi, superata dall'accordo transattivo raggiunto in data 29/7/2022 dall'ex Presidente Dott.ssa Collica, nonché, nel 2023, le deliberazioni n.13 del 13/9/2023 ("Sospensione procedura co-progettazione di cui all'art.55 del D.L.gs.n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) dei servizi socio-assistenziali"), e conseguente "annullamento" della procedura stessa, e n.19 del 5/12/2023 concernente l'approvazione, pur in presenza dei pareri contrari del Segretario, del Ragioniere e del Revisore contabile, del conto consuntivo 2022, annullato dall'organo regionale di controllo con D.D.G. n.27/Serv. del 19/1/2024.

Inconferente, per le cose dette, è, poi, il richiamo, non puntuale e circostanziato, al mancato riscontro di fatti ritenuti gravissimi e sui quali non è stata fornita risposta dagli uffici, che, invece, per contro, più e più volte, hanno trasmesso, sia in via telematica che mediante consegna diretta, la documentazione richiesta, come hanno, del pari, fornito, in maniera ripetitiva ed estenuante, tutte le necessarie spiegazioni anche in sede di riunioni consiliari, secondo quanto chiaramente ed inequivocabilmente emergente dalle **trascrizioni dei relativi verbali e dalle registrazioni agli atti**.

Sia gli elenchi delle deliberazioni consiliari, così degli ulteriori atti e provvedimenti aventi rilevanza esterna, e sia i verbali delle assemblee (anche deserte) sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente (www.fondazioneLucifero.it), e, quindi, oggetto di un'immediata, diretta ed ampia consultazione.

Le argomentazioni che precedono trovano, peraltro, il loro suggello nella **mancata formale adozione di alcun procedimento disciplinare a carico dello scrivente** (nonostante i costanti avvertimenti contenuti negli ordini di servizio o "comunicazioni" del Presidente), a fronte di presunti comportamenti di natura tale da poter essere fonte di "responsabilità", con applicazione delle eventuali relative sanzioni, alle quali, certamente, l'interessato non si sarebbe sottratto, una volta dimostrata la fondatezza da parte dell'organo competente ai sensi degli artt.55 bis del D.Lgs.n.165/2001 ed a seguito della predisposizione delle opportune difese nei modi e nelle sedi competenti.

Non si comprende, poi, il significato dell'"oggettiva collaborazione", dal momento che:

- le presunte illegittimità palesemente addebitate al Segretario sono state, fin dal momento dell'insediamento nella carica (marzo 2020) dei consiglieri Scicolone e Puglisi, e, quindi, anteriamente all'esame concreto di atti e fatti concernenti l'intera gestione della Fondazione (non solo, quindi, quella demandata al citato funzionario), oggetto di esternazioni alla stampa, anche on-line, e di "segnalazioni" all'organo tutorio ed alla magistratura, secondo un "modus operandi" che potrebbe forse definirsi "preconcetto e pregiudiziale", il tutto come da copiosa documentazione agli atti, e per come, peraltro, chiaramente emergente dalle lettere di dimissioni dell'Avv. Vincenzo Ciraolo e della Dott.ssa Maria Teresa Collica;

- l'imposizione continua al Segretario, ad opera del Presidente Scicolone, di atti e comportamenti – non risultanti formalmente concordati con gli altri consiglieri – che, non ritenendosi, sul piano della legittimità, conformi a legge, sono stati, volta a volta, nell'ottica di un assertivo rapporto di collaborazione, opportunamente evidenziati dal Responsabile dei servizi, a ciò obbligato in ossequio alla funzione di garanzia svolta all'interno dell'Ente.

Le valutazioni espresse, anche eventualmente in difformità da quanto "richiesto" dal Presidente nei suoi molteplici atti, e le perplessità manifestate anche alla luce delle complesse responsabilità facenti capo all'organo di gestione oltrechè dello stesso Consiglio, non possono certo qualificarsi come "mancanza di un atteggiamento collaborativo", perché frutto della diversità di ruoli sancita dall'art.4 del D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed applicata dallo statuto, vigente e pregresso, e della separazione fra funzioni di indirizzo politico amministrativo, che spettano agli organi di governo, e funzioni gestionali, che competono alla struttura burocratica (art.3, ult.comma, statuto); diversità di ruoli e funzioni probabilmente mai accettate, anzi reiteratamente e sistematicamente contestate, dai consiglieri dimissionari.

Una siffatta mancanza di collaborazione, peraltro, non è stata mai eccepita da nessuno dei Presidenti dei CdA e dei Commissari straordinari che si sono susseguiti nel tempo, dal 2001 a tutt'oggi, e non risulta che la stessa abbia provocato le dimissioni dei seguenti membri:

- Avv. Vincenzo Ciraolo, insediatosi in data 26/5/2021 e dimessosi da Presidente e consigliere di amministrazione in data 31/8/2021;
- Sig. Francesco Iannucci, insediatosi in data 24/6/2021 e dimessosi da consigliere l'1/9/2021;
- Dott.ssa Delfina Guidaldi, insediatasi in data 4/3/2020 e dimessasi anche da Presidente f.f. in data 3/11/2021 (in carica poi fino al 20/1/2022);
- Dott.ssa Maria Teresa Collica, insediata dal Commissario Straordinario Regionale in data 14/2/2022, eletta Presidente del CdA il 9/3/2022, sfiduciata nella spiegata sua veste dai consiglieri Puglisi, Scicolone e Schirò (quest'ultima insediatasi il 25/1/2023) con mozione approvata con deliberazione consiliare n.7 del 16/6/2023 (con cui è stato contestualmente eletto a nuovo Presidente il Sig.Scicolone Franco), e, indi, dimessasi anche da membro del CdA, in data 4/8/2023, giusto provvedimento di presa d'atto n.12 del 22/8/2023;
- Dott.ssa Rosalia Schirò, dimessasi con missiva inviata il 12/1/2024 alla mail del Presidente e da quest'ultimo rimessa agli uffici per gli adempimenti di competenza, con prot. n.56 del 15/1/2024; dimissioni respinte dai consiglieri Puglisi e Scicolone nell'adunanza consiliare del 29/1/2024;
- Mons.Santo Colosi, dimessosi in data 17/1/2024 con nota prot.n.76, ma le cui dimissioni sono state dallo stesso revocate con nota del 23/3/2024, prot,n.379, a seguito della nomina dell'Ispettore/Commissario Provveditore con D.A.dell'8/3/2024, come da deliberazione di presa d'atto n.8 adottata il 17/6/2024 dai consiglieri Schirò, Puglisi, Astone (insediatosi in surroga della Dott.ssa Collica il 10/6/2024), con l'astensione dell'interessato in conflitto di interessi ed in assenza dalla seduta del Presidente Scicolone.

Dalla lettura delle motivazioni delle dimissioni affiora , infatti:

- a) “l’insussistenza delle condizioni per la prosecuzione del mandato, alla luce di tutta una serie di circostanze che lasciano intendere inequivocabilmente l’inerzia dell’impegno profuso ai fini del raggiungimento dei fini statutari, comprese le continue richieste di chiarimenti e/ interventi su questioni datate nel tempo (non risolte da chi ha preceduto) ma con modalità che lasciano intendere una responsabilità omissiva o una posizione preconstituita del sottoscritto (Avv. Vincenzo Ciraolo), dimenticando che tali decisioni/scelte appartengono al CdA, del quale il Presidente rappresenta un quinto della sua interezza”;
- b) “la mancanza di un clima sereno e collaborativo all’interno del Consiglio” (Francesco Iannucci);
- c) l’estromissione dopo l’approvazione della mozione di sfiducia da Presidente (Dott.ssa Maria Teresa Collica) – accettata per non lasciare la Fondazione in un momento nevralgico – “da ogni decisione concernente la Fondazione, nella sua veste di consigliere, e, perfino, il mancato coinvolgimento anche nella fissazione delle date del CdA al fine di assicurare la propria presenza, e, quindi, in definitiva, la constatata impossibilità di incidere in alcun modo nella soluzione dei problemi dell’Ente (conto consuntivo 2022, bilancio di previsione 2023, situazione economica Ente, aggravata nel 2023 dalla definizione di alcune cause certificanti l’impossibilità di recuperare importanti crediti, questione rapporti con il Giglio, dopo la scadenza della proroga al 31/8/2023, etc.)” ;
- d) “l’assenza di un dialogo sereno e costruttivo idoneo a favorire lo svolgimento di attività proficue per l’interesse dell’Ente, in linea con le finalità statutarie; l’esistenza di evidenti disfunzioni nell’amministrazione dell’IPAB, con materiale impossibilità di adottare provvedimenti concreti atti a garantire il normale funzionamento e la sopravvivenza della stessa, quali l’adozione del conto consuntivo 2022 avvenuta solo in data 5/12/2023, in presenza dei pareri contrari degli uffici e del Revisore contabile, e poi annullato dall’Assessorato, la mancata adozione del bilancio di previsione 2023 e 2024” (Mons. Santo Colosi).

B) In secondo luogo, relativamente all’ “impossibilità di avviare a soluzione, nel rispetto della legalità e della legittimità degli atti, le problematiche descritte”, non si appalesa pleonastico evidenziare, a parte quanto sarà messo in luce in prosieguo, come, a tutt’oggi - nonostante, da ultimo, i suggerimenti offerti anche dal Commissario Provveditore, e, pur in presenza, almeno nell’ultimo anno, di una maggioranza di tre componenti su cinque, legittimamente idonea all’assunzione di qualsivoglia determinazione - non risultino essere state adottate le opportuni azioni e messe in campo le necessarie concrete strategie per superare le evidenti difficoltà, soprattutto di carattere economico, in cui la Fondazione versava, ed oggi, in maniera notevolmente più grave, ancora versa.

Per contro, persistenti e perveraci risultano essere stati i tentativi di far emergere le responsabilità altrui (dell’organo di gestione, dell’attuatore dei servizi, dei precedenti CdA, dei vari Presidenti susseguitisi al vertice dell’Ente, dei commissari straordinari, dell’organo di revisione contabile, dei legali e tecnici dell’Istituzione, etc.), giusta documentazione agli atti.

C) Con riferimento, poi, nello specifico, alle “preoccupazioni” manifestate dai dimissionari e concernenti cinque aspetti della “gestione caratteristica dell’Ente”, lo scrivente non può, a motivo della gravità delle stesse, sottrarsi all’obbligo di chiarire quanto segue, avuto riguardo ai singoli punti riportati nel documento di cui all’oggetto.

1) Preoccupante situazione economico/finanziaria ereditata dalle precedenti gestioni.

La situazione “ereditata” è stata esattamente fotografata e portata a conoscenza del Consiglio già all’atto dell’insediamento dello stesso, avvenuto in data 4/3/2020 (ed alla Dott.ssa Schirò all’inizio dell’espletamento dell’incarico risalente al 25/1/2023), così come,

del pari, il contenzioso esistente era stato reso noto con l'elenco trasmesso con nota prot.n.490 del 16/6/2020.

Nell'iniziale relazione, prot.n.218 del 30/3/2020, citata dagli interessati, era stato, a fini di chiarezza, messo in luce come la "vacatio" nel governo dell'Istituzione per quasi 30 mesi - a seguito della cessazione, in data 15/8/2017, delle funzioni dell'ultimo CdA, sostituito, nelle more della ricostituzione dello stesso, solamente alla fine del 2018 ed alla fine del 2019, da due diversi Commissari straordinari (il primo, per la durata di un semestre non consecutivo - dal 20/9/2018 al 20/12/2018 e dal 20/2/2019 al 20/5/2019, ed il secondo, per un trimestre, dal 3/10/2019 al 4/1/2020 - avesse determinato un'impossibilità giuridica ad operare oltreché ingenti danni patrimoniali ed erariali, e ciò, tra l'altro:

- sia per l'aumento esponenziale delle morosità e l'incapacità di esperire tempestivamente, in assenza dell'organo di vertice, azioni giudiziarie (che, peraltro, in taluni casi, hanno portato al fallimento di alcune società locatarie, quali Paradiso srl e La Baia s.rl.), con un danno di oltre € 400.000.00;

- sia per il protrarsi della procedura di rilascio per morosità di un importante cespite (compendio Cirucco), la cui conduttrice era debitrice, in forza di provvedimento giudiziale già emesso (sentenza n.1011/2019 del 16/10/2019), dell'importo di circa € 200.000,00;

- sia per una riduzione drastica della liquidità, con il sorgere di debiti sia nei confronti dell'erario (gravati da sanzioni ed interessi), non superabile con il ricorso ad un'anticipazione bancaria da parte del Tesoriere, per mancanza di un'apposita deliberazione del competente organo, ordinario o straordinario;

- sia per un rallentamento dell'attività istituzionale (la cui mancata attuazione determina la decadenza degli organi di governo ed eventualmente l'estinzione dell'IPAB);

- sia per la mancata esecuzione di interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici utilizzati per fini istituzionali o adibiti ad uffici amministrativi, necessari a tutelare la privata e pubblica incolumità.

Quanto alla "Situazione finanziaria" a quella data esistente, veniva, nella citata relazione prot. 218 del 30/3/2020, effettuato un raffronto tra l'esercizio finanziario 2018, chiuso con un avanzo di amministrazione di € 22.464,47 ed un fondo cassa di € 35.182,42 (vedasi conto consuntivo 2018 approvato con deliberazione commissariale n. 18 del 30/4/2019 ed esitato favorevolmente dall'organo regionale di controllo), e l'esercizio finanziario del 2019 - caratterizzato, per le cose sopra dette, da una sensibile variazione negativa, con un disavanzo di amministrazione di € 34.267,02, sebbene un fondo di cassa di ordinaria gestione presso la Tesoreria dell'Ente, € 26.405,34, ed un deposito, presso altro Istituto di credito, di € 49.982,87 (vedasi conto consuntivo 2019 approvato con deliberazione consiliare n.11 del 7/7/2020, riscontrata positivamente dall'organo tutorio).

Quanto appena detto trova conferma nella **tabella** relativa al rapporto riscossione/previsione e riscossione/accertamento afferente il periodo 2001/2023 (**All.C**), ove vanno considerati con particolare attenzione gli anni 2017/2018/2019 (successivi al completamento del mandato del precedente CdA), 2020/2021 (insediamento dell'attuale CdA), con un miglioramento nel 2022/2023 per effetto dell'accordo transattivo raggiunto dall'allora Presidente in carica, Dott.ssa Collica, con la Soc.2C Service srl.

Dal conto consuntivo 2021, emerge, poi, quale elemento di novità, un deficit di cassa di oltre € 16.000,00.

La "disastrata situazione ereditata" - della quale ogni organo di amministrazione è responsabile per il periodo di espletamento delle relative funzioni - avrebbe ben potuto essere affrontata e progressivamente risanata (analogamente a quanto efficacemente fatto in passato da altri CdA) sia con il recupero delle somme dovute dai locatari inadempienti agli obblighi contrattuali e non sanzionati e sia con la messa a reddito degli immobili nella disponibilità dell'Ente e rimasti improduttivi.

Nessuna delle due strade è stata, invece, perseguita, caratterizzandosi, soprattutto l'ultimo anno di vigenza dell'attuale CdA, per un totale immobilismo, come comprovato:

- ✓ dal numero delle adunanze consiliari andate deserte per mancanza della maggioranza di legge (8 nel 2023 e 5 nel 2024) e dal numero delle assenze di taluni componenti;
- ✓ dalla notevole quantità di argomenti posti, volta a volta, anche con carattere d'urgenza, all'ordine del giorno (al sottoscritto dettato sempre dal Presidente), dei quali, spesso, solamente alcuni oggetto di esame da parte dell'organo di vertice e non sfociati nell'assunzione di concrete determinazioni, mentre altri riportati più volte a nuovo nelle successive riunioni (il tutto desumibile dai verbali di adunanza, con relativi odg pubblicati sul sito dell'IPAB dal 2020 ad oggi);
- ✓ dal ridotto numero (rispetto al passato) delle deliberazioni consiliari adottate: 19 nell'anno 2023 e n.8 nel 2024, delle quali almeno tre delle ultime su impulso del Commissario Provveditore, trattandosi di adempimenti obbligatori - conto consuntivo 2022, PIAO (la cui proposta era stata già inviata con nota prot.139 del 25/1/2024) e Programma triennale ed annuale LL.PP (inviato con prot.n.1884 del 27/12/2023) - imposti da precise disposizioni di legge, non ottemperati nei termini prescritti (nonostante le continue segnalazioni degli uffici), e, quindi, non ulteriormente procrastinabili.

Il predetto stallo nell'amministrazione dell'IPAB ha comportato, inevitabilmente, il prodursi di danni patrimoniali ed erariali di notevole entità, oltrechè di danni di immagine, a causa, così come sopra anticipato, del contemporaneo operare **di due fondamentali circostanze**, non messe del tutto in evidenza dai dimissionari (v. punto 1 delle dimissioni del 19/7/2024) o non esattamente descritte (vedi punto 3):

a) **il mancato recupero delle somme dovute dai vari locatari e/o affittuari inadempienti**, e ciò sebbene siano state periodicamente trasmesse, a far data dal 2020, apposite relazioni di aggiornamento sulle morosità, e, quindi, sull'entità dei crediti vantati dalla Fondazione (in via esemplificativa, quanto agli ultimi anni, prot.n. 140 dell'1/2/2023, prot.n.225 e prot.n.226 del 20/2/2023, prot.n.515 dell'11/5/2023, prot.n.858 del 5/7/2023, prot.n.1241 del 4/9/2023; prot.n.1477 del 12/10/2023; prot.n.1578 del 25/10/2023 e prot.n.1579 del 25/10/2023, prot.n.1744 del 24/11/2023, prot.n.1892 del 28/12/2023, prot.n.181 dell'1/2/2024, prot.n.463 del 10/4/2024 e prot.n.1055 del 16/7/2024).

Un apposito prospetto riepilogativo sia delle predette relazioni e sia dell'attività posta in essere dal Consiglio e di quella svolta dagli uffici ai fini del recupero dei crediti vantati dall'Istituzione, è, in ogni caso, pubblicata sul sito istituzionale dell'IPAB (si veda in Documenti, Sez. contratti locazione/affitto immobili/convenzioni).

In particolare, poi, con le note prot.n.1579 del 25/10/2023, prot.n.1892 del 28/12/2023 e prot. n.1055 del 16/7/2024 sono state inviate, a fronte della perdurante inerzia, le bozze di proposte tecniche per il conferimento di incarichi legali nei confronti dei conduttori debitori di rilevanti somme (Associazione Svincolatini ASD, Soc.Capriccio di Laquidara Paolo & C., Soc.Padhe Hotel & Resort Groups s.r.l, Soc.Sportiva Vincenzo Patti ASD e Sig.Imbesi Salvatore).

Nelle citate missive, così come nelle rendicontazioni periodiche sulle morosità, si è messa costantemente in luce **l'urgenza dell'attivazione delle pertinenti azioni a tutela degli interessi dell'IPAB**, e ciò si da evitare che i debitori interessati si potessero rendere insolventi e l'Ente potesse subirne i conseguenti danni, come già, peraltro, avvenuto in passato (si pensi ai fallimenti della Coop.Agricoltecnica a r.l., Paradiso srl. e Baia s.r.l, alle vicende della Soc. Il Capo di Massimo Patti & C., nei confronti della quale non si è ritenuto di proseguire ulteriormente nell'azione di recupero di circa € 80.000,00, della Soc.Cirucco srl., avverso cui si è disposto di agire solo con deliberazione consiliare n.20 del 22/8/2022, a distanza di ben 2

anni della sentenza di risoluzione contrattuale e su abbrivio dell'ex Presidente, Dott.ssa Maria Teresa Collica etc.), con una perdita di canoni ammontanti ad oltre € 700.000,00.

Al 20/6/2024 (rendiconto prot.n.838 del 21/6/2024), la situazione debitoria dei conduttori inadempienti risulta ammontare ad € 154.594,75, mentre alla data del 25/7/2024, per effetto del mancato pagamento di ratei locatizi nel frattempo maturati. l'importo dovuto ascende ad € 162.884,32 (relazione prot.n.1055 del 16/7/2024). (All.D)

Ad oggi, non risulta essere stata posta in essere alcuna azione di recupero ed attivata alcuna procedura di rilascio (e ciò sebbene le proposte tecniche trasmesse ed i numerosi preventivi richiesti, in ossequio alla normativa di legge, dagli uffici, a diversi professionisti).

b) La mancata messa a reddito degli immobili ancora nella disponibilità dell'IPAB (pari a circa il 50% dell'intera consistenza patrimoniale) o dei quali è ancora necessario completare la riacquisizione, totale o parziale, al patrimonio (area serre, terreno in c.da Fondaco Pagliara, Palazzo Via Marina Garibaldi, edifici, con annesse aree, di c.da Faraone, compendio Cirucco, terreni in c.da Rotolo).

È stato costantemente evidenziato al CdA, giusta nutrita documentazione agli atti, come l'impiego fruttifero del patrimonio rivestisse una grande rilevanza ed assumesse carattere prioritario per l'IPAB, obbligata, in ossequio all'art.22 dello statuto vigente, ad utilizzare i proventi derivanti dalla gestione dei propri cespiti per assicurare i servizi dallo statuto vigente previsti, pena lo scioglimento del Consiglio stesso (art.9, 2° comma, lett.d).

In proposito, è di fondamentale importanza sottolineare che:

- ✓ *lo scrivente non ha, fino alla data del 19/7/2024, ricevuto riscontro alcuno **alla propria nota prot.n.1366 del 26/9/2023**, con cui – in evasione ad “invito” del Presidente prot.n.1364 del 25/9/2023 – ha richiesto di avere comunicati gli elementi indispensabili a predisporre una proposta di delibera, da sottoporre al voto dell'Assemblea, **relativa ad “un atto di indirizzo al Segretario allo scopo di preparare idoneo bando di gara”** per i cespiti (Area Cirucco, area ex serre, Palazzo di Via Marina Garibaldi) “da mettere urgentemente a profitto, da lungo tempo improduttivi” (v. All. E ed F);*
- *nel corso dell'ultimo biennio - ad eccezione dei “nuovi” contratti di locazione (Paradiso e La Baia), stipulati, in data 29/7/2022, a seguito della definizione transattiva dell'esistente contenzioso con la Soc.2C Service s.r.l., ad opera dello sfiduciato Presidente, Dott.ssa Maria Teresa Collica, nonché dei contratti con l'Azienda Agricola Anania Patrizia e C. ss, (24/11/2022) e con l'Associazione Centro Scout Internazionale Il Pavone (22/6/2023), in esecuzione a provvedimento consiliare n.2 del 22/3/2023, adottato sempre sotto la previgente presidenza) – non solo non sono stati messi a reddito i cespiti improduttivi ma non è stato neanche adottato, da parte del competente organo consiliare, alcun provvedimento per la rimozione di quelle situazioni di criticità segnalate dagli uffici (ad es. compendio Cirucco, edificio Via Marina Garibaldi, area serre, immobili Fondo Faraone etc.) con note presenti agli atti, che precludevano, e precludono tuttora, la possibilità di avviare le pertinenti procedure per la concessione in locazione dei beni di cui sopra.*

*A ciò si aggiungano i moltissimi e costanti inviti e diffide ad operare nella duplice direzione sopra indicata (recupero morosità e messa a reddito immobili improduttivi) ad opera del **Revisore contabile** formulati nelle periodiche verifiche di cassa (si vedano, tra le altre, per il 2022, le verifiche del 10/2, 22/4, 26/7 e 18/10, per il 2023, le verifiche del 27/1, 8/2, 24/4, 20/7 e 19/10/, e, per il 2024, le verifiche del 24/1, 22/2, 8/5/2024 e 24/7/2024) nonché in sede emissione dei pareri sulle proposte di adozione o riproposizione del conto consuntivo 2022, oltre le numerose segnalazioni in tal senso inviate dallo stesso organo contabile sia all'Assessorato Regionale alla Famiglia che alla Corte dei Conti, ciascuno per le rispettive competenze.*

L'atteggiamento tenuto dall'ultimo organo di vertice della Fondazione, di procrastinare nel tempo ogni decisione, anche in ordine a problematiche di minor rilievo, al fine di non assumere responsabilità alcuna ma cercando, anzi, di traslare ogni possibile obbligo, onere, incombenza, peso, su altri soggetti, si può, del resto, tra l'altro, facilmente desumere:

- *dal mancato riscontro alle molteplici comunicazioni fatte pervenire dall'Associazione il Giglio, che hanno "compromesso" i rapporti con l'organismo no-profit, anche per la perdurante assenza di apposita regolamentazione riguardante la gestione del Parco Tematico Naturalistico, già peraltro affidata dai dimissionari allo stesso ETS, fino al 3/4/2025, con deliberazione consiliare n.13 del 15/9/2023.*

Occorre, in proposito, ribadire che l'Associazione interessata - in esecuzione al citato provvedimento n.13/2023, all'apposito accordo di partenariato sottoscritto a suo tempo a sostegno dell'istanza di accesso alla relativa misura comunitaria, e, quindi, agli ivi impegni assunti, nonché in forza del vigente contratto di comodato - sta continuando, nelle more, a garantire, tra l'altro:

a) la manutenzione dei giardini annessi alla sede dell'Ente ed utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali nonché delle strutture costituenti la c.da fattoria didattica (comprendenti il tetto giardino, le aree di pertinenza ed i paddock, ospitanti numerosi animali, il Giardino del Labirinto);

b) la cura e custodia del fondo nonché dei percorsi tra le varie aree tematiche (tra cui anche l'orto naturale, Il Giardino del Vento, dei Giusti, delle Strelizie, dei Responsabili, del Cactus), il tutto anche all'evidente scopo di evitare un deprezzamento del patrimonio immobiliare della Fondazione.

- *Dalla mancata adozione di qualsivoglia ulteriore provvedimento nei confronti del predetto organismo no-profit, a seguito della deliberazione consiliare n.1 del 29/1/2024, relativa a "Richiesta di preventivo finalizzata all'affidamento di incarico per sgombero locali di proprietà della Fondazione abusivamente occupati dalla Associazione Il Giglio"; richiesta, inviata dagli uffici all'Avv.Majmone Maria Rita ma da questa non favorevolmente accolta.*

- *Dalla mancata adozione della proposta "tecnica", predisposta dagli uffici, su invito del CdA, per la disdetta delle utenze di gas, acqua e telefono, dei locali "abusivamente occupati" dall'Associazione in parola, inoltrata al Presidente con nota prot.n. 563 del 29/4/2024.*

- *Dal mancato riscontro delle istanze dei legali dell'Ente, tra cui, in primis, quelle dell'Avv.Giuseppe Saitta di Messina, che, a fronte dell'inazione del Consiglio (che avrebbe potuto concordare, così come proposto dalla Dott.ssa Collica, un piano di rientro delle ingenti somme allo stesso dovute a titolo di compensi per incarichi conferiti e tutti portati a positiva conclusione per l'Ente), nonché dell'"atteggiamento ostile manifestato dalla Fondazione" nei confronti dello stesso (giusta nota prot.361 del 18/3/2024) "per altre, note e cospicue, vicende giudiziarie" (causa Silvio Resta/Fondazione, per la quale l'allora Presidente ha richiesto la fatturazione ai minimi di legge su una liquidazione giudizialmente disposta e posta a carico del ricorrente e soccombente nel giudizio) ha comunicato di rinunciare a tutti gli incarichi conferiti (pur mantenendo quelli relativi a procedimenti in corso fino a sostituzione) nonché di voler adire le vie giudiziarie per ottenere il pagamento dei compensi spettanti, previa validazione delle relative parcelle da parte del competente Ordine professionale*

Sul punto, per fini di trasparenza, si deve ulteriormente sottolineare che:

- *già con nota del 4/8/2020, prot.n.801, erano stati rimessi a quest'IPAB (indi successivamente reiterati) vari pro-forma di fatture per giudizi via via conclusi ed oggetto di relazioni da parte del legale interessato, cui, nel 2022/2023, si sono aggiunti i pro-forma relativi alla definizione dei giudizi contro l'Assessorato Regionale Energia, la cui positiva soluzione ha portato al riconoscimento, in favore dell'IPAB, di un*

finanziamento (FESR Sicilia) di poco più di € 2.000.0000,00 per l'effettuazione di interventi di efficientamento energetico nella sede dell'Ente e nelle adiacenti strutture collegate;

- soltanto nel 2023 risulta formalmente inviata all'Avv.Saitta la nota prot.n. 1178 del 22/8/2023, a firma del Presidente Scicolone, ove " si rappresenta che questo Consiglio sta procedendo ad una ricostruzione dei contenziosi da Ella seguiti, anche al fine di accertare lo stato dell'arte di ogni causa" con la conseguenza che "l'Ente non è ancora in condizione di esitare positivamente le varie istanze prodotte";
- in merito ai predetti contenziosi affidati all'Avv.Saitta era stata, peraltro, trasmessa all'intero CdA, una rilevantissima mole di atti con note prott.n. 963 del 18/7/2023, n.1026 del 26/7/2023, n.1034 e n.1035 del 27/7/2023, n.1039, n.1043, n.1045, n.1046, n.1047, n.1048 e n.1049, tutte del 28/7/2023, n.1397 del 29/9/2023;
- in ordine al pagamento dei compensi al predetto legale, era stata, da ultimo, inoltrata dal sottoscritto, all'organo di governo, la missiva prot.n.961 del 2/7/2024, ivi dandosi atto dell'assenza, ancora a quella data, di alcuna determinazione in merito, e ciò al fine di scongiurare ulteriori danni per la Fondazione (All.G).

• Dalla mancata cura ed attenzione nell'evadere per tempo le istanze di rateizzo dei canoni proposte da taluni locatari (si vedano, da ultimo, la richiesta di Riva Smeralda s.r.l. del 28/2/2024, prot.n.269, riscontrata il 24/4/2024, prot.n.534, e la richiesta della Fradom s.r.l. del 29/4/2024, esaminata solo in data 9/7/2024, su espressa richiesta dello scrivente).

• Sotto l'aspetto contabile, in ordine all'adozione degli strumenti obbligatori, per dovere di completezza, si rappresenta:

- quanto al conto consuntivo 2022, come gli uffici amministrativi avessero, già in data in 16/3/2023 e 30/5/2023, trasmesso all'allora Presidente del CdA in carica, e, indi, rimesso a tutti i consiglieri con nota prot.n.820 del 3/7/2023, bozza tecnica – con annesso documento finanziario - di proposta di deliberazione relativa a "Eliminazione Residui attivi ed approvazione conto consuntivo e finanziario per l'esercizio 2022", le cui evidenze contabili sono state riproposte nell'ultima stesura di proposta di riadozione del detto rendiconto, inoltrata al Presidente Scicolone e rimasta priva di risposta.

Sul punto, occorre precisare che la mancata approvazione del conto consuntivo 2022 ha impedito alla Fondazione di ottenere il contributo sul personale ex L.R.n.71/82, pari a circa € 37.000,00, come emergente dal decreto assessoriale di esclusione dal beneficio.

- quanto al bilancio di previsione 2023, la predisposizione della relativa proposta - richiesta agli uffici già in sede di adunanza consiliare del 27/11/2023, sulla scorta delle risultanze, formanti poi oggetto della deliberazione n.19 del 5/12/2023 di approvazione del conto consuntivo 2022, oggetto di annullamento assessoriale - risulta a suo tempo prodotta, sia pure con i rilievi emergenti dalle note del sottoscritto prot.n.305 del 9/3/2023, prot.n.1451 del 9/10/2023, prot.n.1761 del 30/11/2023, prot.n.1790 del 6/12/2023, prot.n.1808 dell'11/12/2023, prot.n.1870 del 22/12/2023, quest'ultima riscontrata in termini critici dal Presidente con mail prot.n.1875 del 27/12/2023 ed oggetto di controdeduzioni da parte del Responsabile dei servizi con missiva prot.n.1884 del 27/12/2024.

Quanto alla "sempre modesta liquidità di cassa che si perpetua da lungo tempo nonostante il corposo indennizzo del 2010 da parte del Comune di Milazzo", giova chiarire:

- la scarsa costante liquidità nella casse dell'Ente è esclusivamente imputabile al mancato recupero dei crediti vantati nei confronti sia dei numerosi conduttori morosi che degli altri creditori a vario titolo - considerandosi prioritario, tra l'altro, l'ascolto delle istanze di riduzione inoltrate dai locatari e la possibilità di come darvi accoglimento, ma non anche la proposizione di soluzioni o azioni, anche giudiziarie, indispensabili (stante il carattere di

deterrenza che esercitano) - nonché alla mancata contemporanea messa a reddito degli immobili patrimoniali ancora infruttiferi.

- L'importo di circa € 1.835.006,65 (per sorte capitale) derivante dall'espropriazione da parte dell'ente comunale dell'area di mq.23.300 circa, utilizzata per la costruzione di un Palazzetto dello Sport, è, ex art.9 R..D.5/2/1891 n.99, destinato a miglioramento del patrimonio, e, quindi, a spese di investimento, non utilizzabile, pertanto, per il pagamento delle spese legali giudizialmente determinate, cui si era, in ogni caso, già, a suo tempo, fatto fronte con somme previste in bilancio.

In ordine, poi, all'utilizzo di dette somme, sono stati molteplici i chiarimenti forniti ai consiglieri fin dal loro insediamento, tra cui, esemplificativamente, la nota prot.n.787 del 7/7/2021 e la nota prot.n.1130 dell'11/8/2023, entrambe infra allegate (**All.H**) ed **All.I**).

Relativamente al documento concernente la situazione debitoria complessiva, predisposto dal Ragioniere, su espressa richiesta del Presidente e su schema dallo stesso allegato al verbale consiliare del 22/3/2024, corre l'obbligo di rappresentare che il monte debitorio è stato accertato alla data del 21/3/2024, quindi, a ben oltre quattro anni dall'insediamento del Consiglio, avvenuto il 4/3/2020, senza che, nel frattempo, sia stato adottato provvedimento alcuno per il ripianamento del debito man mano maturato.

- In merito alla "**Nota integrativa**", si conferma quanto più volte ribadito in passato con missive agli atti d'ufficio, tra cui, prot. n.891 del 7/7/2023, e cioè che, nella Regione Siciliana, le II.PP.A.B. sono soggette (per il non ancora avvenuto recepimento della L.328/2000 e del D.Lgs.207/2001), all'applicazione della L.17/7/1890 n.6972 ed al Regolamento amministrativo e di contabilità n.99 approvato con R.D. 5/2/1891, cui si fa rinvio per quanto concerne sia il conto consuntivo che il bilancio.

Non trova, pertanto, applicazione il D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., ed in particolare **l'art.11**, il quale prevede l'obbligatoria allegazione al bilancio di previsione degli enti locali la Nota Integrativa redatta secondo le modalità ivi previste.

Ne consegue che le II.PP.A.B. non rientrano nel campo soggettivo di applicazione del predetto D.Lgs., in quanto non sono Enti locali ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 (che definisce tali "i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, compresi i consorzi cui partecipano enti locali), né enti od organismi strumentali della Regione o degli Enti Locali, come confermato, tra l'altro, dalla Circolare n.8 del 29/3/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, ove è chiaramente precisato che le IPAB non si qualificano come Enti strumentali della Regione (per espressa ammissione anche dello stesso Dipartimento Regionale della Famiglia) e che, pertanto, nei confronti di tale categoria di Enti, non trova applicazione il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Detto assunto è stato, in ogni caso, confermato sia dalla Corte dei Conti allo stesso Presidente Scicolone, a seguito di audizione da quest'ultimo richiesta e relazionata al CdA (giusto verbale del 28/7/2023) e sia dal Commissario Provveditore.

- Relativamente all'importo di € 736.949,24, riportato tra i RR.PP., al Titolo 2, Movimenti di capitali, cap. 2903, art.1, si conferma quanto chiaramente esposto nel parere contrario alla deliberazione n.19 del 5/12/2023 ad oggetto "Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022" (**annullata dall'organo tutorio**), di cui veniva proposta l'eliminazione, reputata dagli uffici illegittima, in quanto trattasi di impiego di somma con vincolo di destinazione, imposto dall'art. 9 del Regolamento di contabilità approvato con R.D. n.99 del 5/2/1891, vigente nelle II.PP.A.B. della Sicilia, la cui inosservanza costituisce, pertanto, violazione di legge.

Detta somma è stata **vincolata** con deliberazioni consiliari n.8 del 12/1/2009, n.16 del 10/4/2012 e n.18 del 4/7/2013 ed è stata destinata ai lavori di manutenzione straordinaria e risanamento statico del Palazzo di Via Marina Garibaldi.

Siffatta destinazione è stata, poi, **confermata** nei diversi piani annuali e triennali dei LL.PP., di cui gli ultimi tre, relativi ai periodi 2020/2022, 2021/2023, 2022/2024, approvati con

deliberazioni dell'attuale Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, n.25 del 14/12/2020, n.18 del 28/7/2021 e n.18 del 22/8/2022, e non risulta, pertanto, mai revocata con provvedimento formale.

La mancanza nelle casse dell'Ente delle somme destinate all'investimento deliberato non è, poi, dovuto - come ampiamente chiarito, tra l'altro, nelle note prot.n.1029 del 27/7/2023, n.1130 dell'11/8/2023, n.1315 del 18/9/2023 e n.1355 del 22/9/2023, cui si fa pieno riferimento - ad alcun cambio di destinazione d'uso di somme, che sarebbe stato illegittimo, bensì all'utilizzazione delle stesse, o di parte esse, "in termini di anticipazione di cassa" per sopperire ai ritardi nel pagamento dei canoni locatizi da parte dei conduttori di diversi immobili e da reintegrare, in virtù di preciso obbligo previsto, una volta realizzate sufficienti entrate dai fitti di terreni e fabbricati nonchè recuperate le consistenti morosità pregresse.

Detto obbligo di reintegro non è mai stato preso in considerazione ed attuato dall'organo di governo dell'Ente,

La proposta eliminazione del residuo passivo di € 736.949,24, in quanto non costituente "alcun debito nei confronti dei terzi, come normativamente imposto", sostenuta, in particolare, dal Dr.Puglisi, appare priva di fondamento, in mancanza di alcuna precisa indicazione delle disposizioni di legge esistenti ed applicabili anche alle II.PP.A.B. siciliane, laddove, per contro, il mantenimento del residuo stesso nel conto consuntivo 2022 - come, peraltro, già evidenziato nella determinazione n.168 del 31/12/2022 - è apparso pienamente legittimo, trattandosi di spese di investimento (Titolo 2°) che non presuppongono l'individuazione del soggetto creditore, analogamente, peraltro, a quanto, ad esempio, avviene per i finanziamenti comunitari già accordati all'Ente per la realizzazione di lavori relativi ad immobili di proprietà dello stesso, da iscrivere obbligatoriamente in bilancio anche se non ancora espletate le procedure pubbliche per l'individuazione dei rispettivi creditori, ossia degli aggiudicatari dei lavori medesimi.

In definitiva, la cancellazione dei RR.PP., si tradurrebbe, sul piano sostanziale, in una cancellazione del vincolo per investimenti imposto dalla legge e nell'impiego del relativo importo per il pagamento di passività pregresse imputabili a spese correnti di gestione, che non appare né legittimo né lecito e si concretizza, a parere dello scrivente, in una illecita distrazione di fondi rispetto a quella impressa dalla legge.

- Quanto, poi, alla proposta tecnica n.14 dell'8/7/2024, inoltrata dagli uffici al CdA ed al Commissario Provveditore, con nota prot.n.1020 del 10/7/2024, ove era stato previsto che il disavanzo di € 739.290,79, emergente dal conto consuntivo 2022, potesse essere interamente ripianato con proventi straordinari, l'affermazione di **falsità della proposta stessa**, effettuata dai dimissionari, risulta palesamente non veritiera ed altamente lesiva, sia per:

- la legittimità, idoneità ed adeguatezza dei mezzi di ripiano, opportunamente individuati in entrate di natura straordinaria, ed esattamente con l'indennità di occupazione temporanea dell'immobile di proprietà dell'Ente, in Milazzo, C.da Fondaco Pagliaro, di mq.23.300 circa, già sopra descritto, quantificata nella misura di € 523.222,92 nella relativa perizia (prot.n.360 del 18/3/2024) prodotta dal CTU, nominato dalla Corte di Appello di Messina nel giudizio n.625/2016 R.G., nonché, quanto alla differenza di € 216.067,87, con parte degli interessi legali dovuti sulle singole annualità e calcolati dagli uffici;
- la realizzabilità dell'entrata straordinaria, essendo il nuovo giudizio innanzi la Corte d'Appello già in fase decisoria ed essendo verosimile che la pronunzia giudiziale possa essere emessa in tempi ragionevolmente brevi, nonché per l'attendibilità dell'entrata stessa, sussistendo obiettivi e idonei parametri di riferimento, quali la relazione tecnica del CTU, e fondate aspettative in ordine al quantum ivi fissato, giacchè discendente dall'applicazione dei mutati e migliorativi criteri di determinazione dell'indennità di qua, giusto quanto disposto nella sentenza m.20233/16, depositata il 7/10/2016, emessa dal Supremo Collegio, che, nel cassare la statuizione n.38/2012 della Corte di Appello

di Messina, depositata il 2/2/2012, a seguito di ricorso del Comune di Milazzo, ha rinviato ex novo alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione per la rideterminazione dell'indennità, originariamente fissata in € 213.007,48.

La predetta entrata straordinaria, avente carattere risarcitorio, ben può essere destinata al sopradetto fine ma non certo alla "compensazione" con imposte (IMU e TASI) dovute al Comune di Milazzo, le cui somme sono state già impegnate nei rispettivi bilanci di riferimento ma non del tutto versate (IMU) per mancanza di liquidità nelle casse dell'Istituzione, come chiaramente emergente dalle determinazioni annualmente assunte dal Responsabile di gestione ed agli atti, nonché per l'esistenza di contenziosi ancora in itinere.

2) Elevato contenzioso con affidamento ad avvocati, spesso senza preventivo di spesa e senza proposta di delibera con relativa copertura finanziaria.

Gli incarichi legali sono stati, nel tempo, conferiti, a tutela delle ragioni e diritti dell'Ente, sia per l'esperimento di azioni intraprese nei confronti dei locatari inadempienti e sia nei confronti di Enti pubblici (Comune di Milazzo), creditori di ingenti somme alla Fondazione, e ciò sulla scorta di deliberazioni consiliari (o commissariali) regolarmente adottate e prevedenti, stante il formale impegno assunto dai diversi legali di tariffazione ai minimi tabellari, solo l'immediata liquidazione di un acconto spese, analogamente a quanto seguito, almeno inizialmente, anche dagli enti locali, e, poi, da circa un biennio, alla luce di preventivi richiesti ai professionisti interessati.

L'assenza di preventivi (ai quali neanche lo stesso Dott. Puglisi, quale Presidente f.f., nel periodo 2020/2021, si è peraltro attenuto), non è, in ogni caso, considerata obbligatoria anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (si veda in proposito la sentenza n.33193 del 10/11/2022), che subordina il diritto al compenso al contratto di mandato professionale – non soggetto a vincoli di forma - e all'effettivo svolgimento della prestazione, non oggetto di alcuna contestazione tra le parti.

La positiva conclusione, nel 2022, 2023 e 2024, con apposite statuizioni, di taluni rilevanti annosi giudizi, specie affidati alle cure dell'Avv.Saitta, ha posto il problema della liquidazione delle relative spese, laddove poste interamente a carico della Fondazione, il cui importo allora pari a circa € 293.000,00 (comprensivo anche di una cartella di pagamento d'imposta, omessa da un locatario), era stato dagli uffici inserito in una proposta tecnica di adozione del bilancio previsionale 2023, decisamente rigettata dai consiglieri dimissionari, in quanto l'individuazione delle entrate per il pareggio del detto bilancio è stata considerata "non di competenza del CdA" (si veda, tra gli altri, in via esemplificativa, il verbale di adunanza consiliare del 14/12/2023 e le note prott.n.1761 del 30/11/2023, prot.n. 1790 del 6/12/2023, prot. 1794 del 6/12/2023 (Scicolone), prot.n.1808 dell'11/12/2023, prot.n.1870 del 22/12/2023, prot.n.1875 del 27/12/2023 (Scicolone) e prot.n.1884 del 27/12/2023).

Nella vicenda coinvolgente il prefato legale, la mancanza di un accordo transattivo e l'atteggiamento di ostilità palesato dal professionista interessato nella nota prot.n.361 del 18/3/2024), hanno determinato una situazione di estrema criticità e di probabile conflitto, che, verosimilmente, comporterà un maggiore aggravio di spese per la Fondazione.

In merito, poi, all'**Albo fornitori**, per l'istituzione del quale non risulta essere stata mai presentata alcuna proposta formale, si richiama il contenuto della nota di chiarimenti inviata al Dr.Puglisi Gioacchino, quale Vice-Presidente della Fondazione, prot.n.438 del 7/5/2021 (di riscontro alla richiesta del 4/5/2021 prot.n.429 ed all'antecedente verbale di CdA del 14/4/2021), in cui veniva così rappresentato:

“ In ordine, infine, alla possibilità di istituire un Albo dei fornitori, la stessa rientra nelle competenze dell'organo di indirizzo ordinario, che, a tutt'oggi, non ha ritenuto di provvedervi in considerazione delle limitate dimensioni dell'Ente e dell'entità delle forniture - talune delle

quali presupponenti un rapporto meramente fiduciario (stante la valenza, anche, storica, del patrimonio, mobiliare ed immobiliare posseduto dall'Ente e della cura e cautela che la manutenzione dello stesso comporta) - che hanno consigliato di avvalersi di ditte e imprese, preferibilmente del territorio, avuto sempre riguardo ai principi di utilità evidente per l'IPAB e di trasparenza, fatte però salve le norme volte a garantire il rispetto della disciplina legislativa di riferimento, anche per ciò che concerne i procedimenti ad evidenza pubblica da adottare nelle singole fattispecie concrete”.

Quanto, poi, agli altri Albi, in particolare a quello degli Avvocati, ovviamente da dividere in più branche in ragione della tipologia di difesa di cui avvalersi, e da aprire a tutti i professionisti richiedenti, nulla vieta al Consiglio di provvedere, previa adozione dei relativi atti.

In ordine, infine, all'Albo architetti, ingegneri, geologi, etc, risulta già esistere un Albo Unico Regionale al quale gli enti pubblici dovrebbero normalmente attingere”.

3) Pregiati cespiti mai messi a reddito o con colpevole ritardo, per i quali non è stato adeguatamente predisposto il bando di gara per l'affitto.

In relazione all'esame del predetto punto si fa riferimento a quanto già esposto alle pag.7 e 8 della presente relazione, avendo cura di meglio precisare con riferimento ai cespiti ivi elencati quanto segue:

- il Palazzo di Via Marina Garibaldi è stato dichiarato inagibile con ordinanza n.161 dell'8/9/2011, notificata all'Ente in data 16/9/2011, prot.n.964, e, quindi, è, allo stato, inutilizzabile ed impossibile da concedere in locazione in tempi brevi, come, peraltro, più volte rendicontato, e, quindi, noto al CdA fin dall'anno 2020.

Le manifestazioni di interesse di operatore del settore immobiliare nonché di stimato studio tecnico locale - prodotte e inoltrate a tutti i consiglieri ma la cui trattazione non è mai concretamente sfociata in alcuna determinazione del CdA - non creano, stante l'obbligo del rispetto di procedure ad evidenza pubblica ed una volta definita dall'organo di vertice la possibile destinazione del cespite (per abitazione o per usi diversi) ed il suo più proficuo utilizzo (locazione, vendita o altro), alcuna aspettativa giuridica nei titolari e non possono certamente influenzare il RUP nell'eventuale scelta di operatori da invitare alla procedura di gara prescelta.

- Il compendio turistico Cirucco, in condizioni di costante e lento degrado, rilasciato in data 28/7/2021, in esecuzione alla sentenza n.1011/2019 di risoluzione contrattuale (per gravi inadempienze della conduttrice Soc.Cirucco s.rl.), emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 16/10/2019 - è subordinato, quanto alla sua messa a reddito, alla definizione dei rapporti con il Demanio Marittimo, concernenti, in particolar modo, l'accesso al mare e l'utilizzo dell'arenile con delle strutture ivi esistenti - talune delle quali in proprietà promiscua ai due Enti pubblici - da parte dell'aggiudicatario in locazione del complesso, avente destinazione turistico-ricettiva, il cui stato di criticità, del pari, è ben conosciuto dall'organo di vertice dell'Istituzione, come da documentazione probatoria presente negli uffici.

- Area occupata da serre ed ombraie, il cui affitto è condizionato, tra l'altro, alla destinazione d'uso da imprimere al sito, anche alla luce dell'originaria concessione edilizia n.18/81, in forza della quale sono state realizzate serre in ferro zincato e vetro, ancorate al suolo da strutture cementizie, ancora esistenti in loco ed occupate da rottami vetrosi, da alta vegetazione, sterpaglie e rovi, da sottoporre a bonifica.

- Area Fondaco Pagliaro, residua dall'espropriazione di mq.23.300 operata dal Comune di Milazzo, ed oggi, a seguito di richiesta dell'Istituzione, riclassificata urbanisticamente in zona "FIA", in esecuzione a sentenza del TAR Catania n.1910/2019 del 17/7/2019, pubblicata il 26/7/2019, con conseguente predisposizione, ad opera del commissario ad acta all'uopo nominato, di apposita variante urbanistica, approvata con D.D.G. n.154 dell'Assessorato

Regionale Territorio ed Ambiente del 15/6/2023, e la cui messa a reddito, alla luce della procedura attualmente seguita dagli uffici comunali competenti per analogo lotto di terreno avente la medesima destinazione, presuppone la redazione di un piano particolareggiato ad opera dell'Ente e, quindi, il rispetto di una tempistica non facilmente prevedibile.

Non si tiene per nulla a mente che il citato funzionario è ancora in attesa di ricevere riscontro alla propria nota prot.n.1366 del 26/9/2023, con la quale veniva richiesto un preciso atto di indirizzo, propedeutico alla predisposizione dei relativi bandi, una volta, chiaramente, eliminate le criticità ivi evidenziate e di cui è ante cenno.

E', in ogni caso, già agli atti dell'IPAB, specifica relazione ad opera di tecnico di fiducia in merito a probabile canone di locazione del cespite, da sottoporre a parere di congruità dell'UTC, così come dalla la legge imposto.

Relativamente alla manifestazione di interesse ad opera di Società Sportiva di Milazzo, valgono le medesime considerazioni espresse per l'edificio di Via Marina Garibaldi.

Infine, avuto riguardo **all'immobile in c.da Rotolo**, giova rammentare che:

- lo schema del contratto di locazione da stipulare con l'aggiudicatario della gara è stato approvato dal CdA con deliberazione consiliare n.28 del 14/12/2020, alla quale il Segretario si è limitato a dare esecuzione;
- la locazione è stata aggiudicata alla Società Padhe Hotel & Resort Groups srl, costituitasi dopo l'espletamento del pubblico incanto, indetto ai sensi e per gli effetti degli artt.63 e seguenti del R.D. 23/5/1924 n.827, così come consentito nel relativo bando ed espressamente ammesso dalla legge;
- la fideiussione prodotta è stata sottoscritta con una Società finanziaria, regolarmente iscritta al relativo Albo, all'uopo abilitata, ed alla scadenza annuale non è stata rinnovata, come puntualmente comunicato al CdA, ai fini dell'adozione delle necessarie misure, ivi compreso lo sfratto.

4) Singolare e perpetuo rapporto di partneriato con l'Associazione Il Giglio, che oggi occupa abusivamente i locali di proprietà della Fondazione.

In relazione ai rapporti con l'Associazione Il Giglio, molteplici le note, relazioni, trasmesse al Consiglio, e le informazioni date in numerose adunanze consiliari che, stante la mole, non si ritiene possibile allegare.

In proposito si ritiene, comunque, doveroso rappresentare che:

- la deliberazione n.40 del 24/10/2016 - con cui il rapporto di collaborazione e di partenariato per l'attuazione del Progetto Gigliopoli è stato prorogato fino al 31/12/2022, salvo ulteriore proroga, previa verifica positiva dei risultati ad opera del Responsabile dei servizi - non è stata mai, nel quadriennio, ritirata o revocata in autotutela, dall'organo di vertice dell'IPAB, e, quindi, ha prodotto regolarmente i suoi effetti giuridici, generando obbligazioni reciprocamente vincolati per entrambi i soggetti interessati;
- il predetto progetto è stato prorogato, con deliberazione n.34 del 29/12/2022, fino al 31/8/2023, con impegno a regolamentare, con effetto dall'1/9/2023, la gestione del Parco Tematico Naturalistico, in ossequio agli impegni assunti con la Comunità Europea (concedente un finanziamento, per la realizzazione delle strutture ivi esistenti, quali fattoria didattica con tetto giardino, labirinto, orto naturale, sentiero naturalistico, etc. e per la creazione di percorsi tra le diverse aree tematiche).

Detta regolamentazione, da valere fino al 3/4/2025, giusta delibera consiliare di affidamento n.13 del 15/9/2023, adottata col voto favorevole dei tre dimissionari, è rimasta, allo stato inattuata, nonostante i continui solleciti inoltrati al CdA dall'Associazione, che sta nel frattempo sostenendo i relativi costi di gestione.

In proposito, il riferimento generico a “norma” dell’ANAC – non meglio specificata - si appalesa, di fatto, irrilevante attenendo a fattispecie diversa da quella relativa all’accordo di partenariato con l’Associazione Il Giglio, riconducibile alla normativa dettata dalla L.8/11/2000 n.328, il cui art.1, comma 4, già prevedeva, per gli “interventi innovativi e sperimentali” in ambito sociale, la coprogettazione in senso stretto (vedi anche l’art.7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001), oggi generalizzata dall’art.55 del D.Lgs.117/2017, e, come tale sottratta alla normativa del Codice dei contratti pubblici, cui la presunta norma di riferirebbe.

- *Al fine di aderire ad ordine di servizio del Presidente del 17/10/2023, prot.1505, sia pure contestato dallo scrivente per “incompetenza dell’organo” (prot.n.1519 del 17/10/2023), si è, con determinazione n.21 dell’8/3/2024, preso atto dell’avvenuta predisposizione, ad opera dello steso scrivente, del bando di gara per attività istituzionale, con procedura aperta ai sensi della normativa del Codice dei contratti (D.Lgs 36/2023) così come “imposto” dallo stesso Presidente e dal consigliere Puglisi, subordinandone, ovviamente, l’operatività all’esecutività della deliberazione del bilancio di previsione 2024, a tutt’oggi, non ancora adottato;*
- *successivamente con nota prot.n.584 del 3/5/2024 (All.L) è stata rimessa all’organo di governo l’analisi costi con indicazione dell’eventuale “corrispettivo”, previsto dal Codice dei contratti (e non già quale “contributo di cui al Codice del Terzo Settore) da porre a base dell’esperenda gara, **rimanendo in attesa di riscontro, finora non pervenuto.***
- *La colonia estiva 2024, a seguito di progetto approvato dal CdA nell’adunanza consiliare del 17/6/2024, ad unanimità dei presenti (consiglieri Puglisi, Schirò, Colosi ed Astone) è stata affidata - stante l’urgenza di provvedere ed i ristretti tempi a disposizione per l’avvio del servizio – in ossequio alla normativa di legge, in maniera diretta, alla stessa Associazione Il Giglio, in quanto detentrica, in punto di fatto e di diritto, degli immobili coinvolti nell’attuazione del servizio medesimo e comodataria degli stessi in forza del vigente contratto.*
- *Ciò al fine di evitare un danno all’Ente (attuazione obiettivo prioritario, ex art.2, ult.comma)) e di impedire sanzioni a carico dell’attuale CdA (art.9, 2° c., lett.b), Il tutto meglio riportato nella determinazione n.66 del 18/6/2024 (All.M). Il riferimento alla “manifestazione di interesse a partecipare ad eventuale bando per le attività che questa Fondazione esternalizza in attuazione e nel rispetto dei fini statuari”, comunicata con nota prot.n.411 del 2/4/2024, ed oggetto di apposito sollecito dell’interessata (prot.n.769 del 12/6/2024), palesamente ignorata dallo scrivente, si presenta, nel caso di specie, privo di rilievo alcuno, posto che:*
 - *non è stato pubblicato alcun bando per l’attività da esternalizzare, ma si è proceduto, per le circostanze oggettive esistenti, rese note e condivise dalla maggioranza del CdA, ad un affidamento diretto, in applicazione della disciplina di legge, anche in considerazione del fatto che l’indizione di una gara, qualora possibile, avrebbe comportato tempi procedurali tali da impedire l’espletamento di un servizio “estivo”, normalmente avviato a decorrere dall’ultima settimana di giugno;*
 - *in ogni caso, come già innanzi messo in evidenza, la manifestazione dell’Associazione Rosario Livatino - dalla quale, peraltro, non è stato fornito alcun tipo di documentazione a supporto e serietà dell’intento né è stato possibile reperire, con indagine esplorativa, notizia alcuna – non crea alcuna aspettativa giuridica nella mittente né – si ripete – può*

condizionare il RUP nell'eventuale scelta di operatori da invitare alle procedure negoziate di gara.

5) Sistematica revisione/modifica delle Tavole Fondative, oggi stravolte rispetto alla reale volontà della munifica benefattrice Baronessa Maria Lucifero.

In proposito si fa pieno riferimento al contenuto della relazione prot.n.631 del 14/5/2024, infra allegata (All. N), inoltrata al CdA ed all'Ispettore/Commissario Provveditore, anche per ciò ivi rappresentato in merito all'Associazione Il Giglio.

A fini di immediata conoscibilità, tuttavia, se ne riporta di qui seguito il punto B):

“B) In secondo luogo, quanto all'esistenza di una “evidente discrasia tra le attività condotte – che negli anni sono state ampliate a dismisura senza alcuna preventiva ed obbligatoria ex lege sottoscrizione contrattuale - e le tavole fondative della Fondazione”, per cui “i costi di detti incrementi e diversificazioni sono risultati a totale carico delle casse dell'Ente”, il predetto assunto si appalesa destituito di fondamento alcuno, posto che:

- tutte le attività istituzionali dell'Ente risultano essere state poste in essere nell'osservanza delle norme statutarie volta a volta vigenti e nessun rilievo sul punto risulta mai essere stato effettuato dall'Assessorato regionale competente;
- le finalità sono ben individuate nell'art.2 dello statuto, che, dopo aver definito, al 1° comma, “lo scopo di assistenza socio-culturale-ricreativa anche mediante istituzione di centri diurni o colonie estive e/o permanenti”, inserisce, al 2° comma, a titolo esemplificativo, le “altre attività collaterali interne ed esterne” realizzabili, per poi, all'art.3, comma 3°, testualmente prevedere che “L'Ente, in conformità alle disposizioni vigenti nel tempo in materia minorile ed in relazione alla necessità di adeguare le prestazioni ai nuovi bisogni sociali, si prefigge di perseguire finalità educativo-formative ed istruttive con l'obiettivo del reinserimento sociale e familiare dei minori”;
- lo statuto attualmente vigente è stato regolarmente approvato, a seguito di controllo positivo di legittimità, con D.P.R.S. n.491 del 20/9/2017, ed è entrato in vigore il 13/10/2017, data di pubblicazione sulla GURS n.43 del 13/10/2017;
- la nota del Servizio 9/II.PP.A.B., prot.n.12106 del 27/3/2023, diramata a seguito Direttiva assessoriale prot.n.803/Gab del 22/2/2023, sulla criticità inerente il numero dei componenti dei CdA delle II.P.A.B., è stata puntualmente riscontrata mediante l'invio della documentazione richiesta con pec prot.n.440 del 12/4/2023, indi integrata, con pec prot.n.85 del 17/1/2024 a fronte della comunicazione dello stesso Serv.9 “II.PP.A.B.”, prot.n.1739 del 17/1/2024 (in atti col prot.n.82), ivi evidenziandosi la corrispondenza dell'attuale composizione numerica del CdA con quella voluta dalla fondatrice nel suo testamento olografo, depositato e pubblicato con atto in Notar Oscar De Magistris del 3/4/1958, mentre un'apposita relazione sugli statuti dell'IPAB “nel tempo” è stata poi fornita, su richiesta, al Commissario Provveditore (prot.n.368 del 20/3/2024) e dalla ricostruzione operata non risulta emergere l' “evidente discrasia” di cui parla il Presidente nella richiesta oggettivata ;
- tutte le attività sono state realizzate in esecuzione di specifici deliberati consiliari agli atti d'ufficio (per ultimo, la deliberazione n.40 del 24/10/2016), con i quali, in sede di approvazione dei progetti man mano prodotti, sono state previste le obbligazioni da adempiere a fronte del contributo da erogare, e, quindi, fissate le pattuizioni reciprocamente accettate e vincolanti per le parti in causa, indi riprodotte nei provvedimenti gestionali di competenza del Segretario;

- da, ultimo, le attività del c.d. Progetto Gigliopoli - attuato in partenariato e sinergia con l'Associazione Il Giglio – sono state, in massima parte, ricomprese nella progettualità originaria, sebbene talune di esse, stante la complessità ed il carattere innovativo degli interventi previsti, sono state attuate per fasi o step successivi (quali fattoria didattica con soprastante tetto giardino, in uno alle annesse aree, orto naturale, scuola ambientale, etc.), dopo adeguata sperimentazione anche in ordine alle metodologie applicate e previa verifica sia dei risultati ottenuti presso la platea dei beneficiari e sia della compatibilità con le risorse finanziarie a disposizione dell'Ente nonché con quelle via via reperite, anche mercede progettazione specifica dell'organismo partner, con fonti di finanziamento esterne;
- nel periodo 2020/2022 - come, peraltro, già evidenziato nella relazione sull'analisi dei costi elaborata con riferimento al bando di gara da espletarsi (inoltrata a tutte le autorità in indirizzo con prot.n.584 del 3/5/2024) - il contributo annuale ivi indicato, pari ad € 118.000,00 negli anni 2016 e 2017, € 110.000,00 nel 2018, € 108.000,00 nel 2019, è stato unilateralmente ridotto (€ 48.000,00 nel 2020, € 52.000,00 nel 2021 e nel 2022, ed € 45.000,00 nel 2023), nonostante il mantenimento quali/quantitativo delle prestazioni rese;
- ulteriori attività quali, in alcune stagioni, il Semi-convitto e, per l'anno in corso, il Centro studi pomeridiano, i Moduli "Cresco a Gigliopoli" e "Percorsi di vita", i turni di colonia estiva ed invernale supplementari e destinati esclusivamente ai minori con disagi, nonché tutte le iniziative, eventi, manifestazioni, collaterali ed integrativi ai servizi didattico-culturali-ricreativi-ambientali sono stati espletati gratuitamente dall'Associazione il Giglio, che ha, a tal fine, destinato, tra l'altro, i contributi eventualmente versati dai partecipanti e fruitori a titolo meramente volontario, la raccolta del 5x1000, a copertura dei costi sostenuti (personale, materiali, materie prime, trasporto, assicurazione, etc.).

Non appare pertanto, verosimile l'affermazione secondo cui "i costi di detti incrementi e diversificazioni sono risultati a totale carico delle casse dell'Ente", perché il "contributo" (non già corrispettivo) al Giglio ha sempre avuto carattere forfettario ed omnicomprensivo, non coprendo i reali costi, giusta anche quanto ampiamente dimostrato dall'analisi del 3/5/2024, ed avendo la Fondazione messo a disposizione i locali di svolgimento delle attività istituzionali, le utenze (gas, luce, acqua, telefono), le strutture ed attrezzature esistenti, con una "partecipazione" certamente inferiore al valore totale del progetto, dei cui risultati complessivi l'Ente si è tuttavia avvalso nella rendicontazione all'Assessorato Regionale competente, così come nella richiesta del contributo sul personale ex L.n.71/82, rimanendo a carico dell'organismo partner il residuo maggior onere economico;

• In ordine, in particolare, al servizio di colonia, si fa riferimento al prospetto di rendicontazione pubblicato sul sito istituzionale dell'IPAB, nella Sez. Amministrazione trasparente, cui faranno seguito analoghi prospetti concernenti gli ulteriori servizi prestati dall'IPAB, senza soluzione di continuità, nell'intero esercizio di riferimento, e che hanno permesso di realizzare quella "colonia permanente aperta tutto l'anno", di cui si parla espressamente nelle tavole fondative (ribadita, poi, nello statuto adottato dall'E.C.A. ed approvato in sede di riconoscimento giuridico con D.P.R. del 4/7/1963 n.1167) e concretamente attuata con modalità man mano più consone ai nuovi bisogni ed alle nuove emergenze sociali, in linea con l'evolversi della legislazione in materia e così come statutariamente previsto (artt.2 e 3)."

Quanto sopra per dovere d'ufficio.

*Il Segretario-Responsabile di gestione
(Dott.ssa Lucia Lombardo)*